Causa 63/88 R

Claude Maindiaux e altri
contro
Comitato economico e sociale

« Procedimento sommario — Dipendenti — Sospensione dell'esecuzione — Elezione del comitato del personale »

Ordinanza del presidente della quarta sezione della Corte 15 marzo 1988 1659

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per l'adozione — Danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DELLA CORTE
15 marzo 1988 *

Nel procedimento 63/88 R,

Claude Maindiaux,

Raymond Muller, e

Francis Patterson,

* Lingua processuale: il francese.

dipendenti del Comitato economico e sociale, con l'avvocato Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, 149 Avenue Wiston Churchill, 1180 — Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Yvette Hamilius, patrocinante dinanzi alla cour d'appel di Lussemburgo, 11, boulevard Royal,

richiedenti,

contro

Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig. Detlef Brüggemann, agente, residente a Bruxelles, assistito dall'avv. Alex Bonn, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del predetto avv. Bonn, 22, Côte d'Eich,

resistente,

avente ad oggetto un ricorso inteso ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione dell'ufficio elettorale del CES, in data 8 febbraio 1988, di far svolgere le elezioni dei membri del comitato del personale in base al sistema elettorale detto « Supar » e il rinvio di queste elezioni previste per il 17 marzo 1988,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE,

statuendo a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato in cancelleria il 29 febbraio 1988, i sigg. Maindiaux, Muller e Patterson, dipendenti del Comitato economico e sociale (in prosieguo « CES »), hanno presentato una domanda di provvedimenti urgenti, al fine di ottenere la

sospensione dell'esecuzione della decisione dell'ufficio elettorale del CES, in data 8 febbraio 1988, di far svolgere le elezioni dei membri del comitato del personale secondo il sistema elettorale detto « Supar » e il rinvio di queste elezioni previste per il 17 marzo 1988.

2 Dal fascicolo risulta che, con decisione 28 luglio 1975, n. 1896/75 A, l'ufficio di presidenza del CES aveva adottato disposizioni concernenti la composizione e le modalità d funzionamento del suo comitato del personale. In base all'art. 5, n. 1 di questa decisione, « i membri del comitato del personale sono eletti secondo le modalità stabilite dall'assemblea generale dei dipendenti del CES. Quest'ultima deve tenersi al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del comitato uscente (...) ». Il sistema e le modalità di elezione del comitato del personale sono state stabilite, da ultimo, dal regolamento per le elezioni del comitato del personale 4 marzo 1983, CP 153/83, che istituisce un sistema elettorale proporzionale detto « Supar ».

3 Nel corso di un'assemblea generale del personale convocata il 21 marzo 1985 e tenutasi il 25 seguente, il cui ordine del giorno riguardava tra l'altro la costituzione dell'ufficio elettorale ai fini dell'elezione del nuovo comitato del personale in sostituzione del comitato uscente il cui mandato scadeva il 20 aprile 1985, la sezione CES dell'Union syndicale, un'organizzazione sindacale di dipendenti, proponeva la modifica del regolamento elettorale in vigore. La riunione dell'assemblea relativa a tale punto veniva rinviata al 19 aprile 1985. L'assemblea generale del personale riunita in tale data adottava effettivamente un sistema elettorale del tipo maggioritario e decideva altresì che il nuovo sistema elettorale sarebbe stato di applicazione immediata in vista delle imminenti elezioni del comitato del personale.

4 Il 22 aprile 1985, il sig. Muller, a nome della sua organizzazione sindacale (sezione CES della Fédération de la fonction publique européenne, « FFPE »), inviava al presidente del CES una domanda in cui si faceva presente che la modifica del regolamento delle elezioni era illegittimo poiché l'assemblea del personale che aveva adottato tale modifica si era tenuta il giorno prima della scadenza del mandato del comitato del personale uscente, mentre essa avrebbe dovuto aver luogo al più tardi un mese prima di tale scadenza, ai sensi del summenzionato art. 5 della decisione 1896/75 A. Il sig. Müllers chiedeva di conseguenza al presidente del CES di richiamare l'attenzione del presidente dell'ufficio elettorale, nominato dal-

l'assemblea generale del 19 aprile 1985, sul fatto che le elezioni del comitato del personale per gli anni 1985-1987 avrebbero dovuto aver luogo in base al sistema elettorale in vigore quale contemplato dal regolamento per le elezioni del comitato del personale 4 marzo 1983, CP 153/83.

5 Con lettera 24 aprile 1985, il presidente del CES si rifiutava di dare seguito a tale domanda.

6 Il 17 maggio 1985, i sigg. Diezler, Deasy, Finc-Jensen, Müllers e Ricci presentavano alla Corte un ricorso contro il CES (causa 146/85) inteso all'annullamento:

a) del regolamento, o del testo, adottato dall'assemblea del personale del CES il 19 aprile 1985 relativo al sistema elettorale per il comitato del personale;

b) di tutti gli atti succesivi adottati in base al testo, e in particolare delle elezioni del comitato del personale fissate al 10 giugno 1985, e di tutte le nomine, da parte del comitato del personale, di membri di vari organi;

c) se necessario, del rifiuto opposto il 24 aprile 1985 al reclamo del quarto ricorrente, sig. H. Müllers.

7 Con atto registrato in pari data, i ricorrenti chiedevano con istanza di provvedimenti urgenti, che le elezioni del comitato del personale fossero sospese fino alla pronunzia della sentenza della Corte.

8 Con ordinanza 11 giugno 1985, il presidente della terza sezione disponeva la sospensione delle elezioni del comitato del personale fino alla pronunzia della sentenza nella causa principale.

9 Il 18 luglio 1985, gli stessi cinque ricorrenti presentavano un reclamo al presidente, al segretario generale e all'APN del CES, con il quale chiedevano « di dichiarare che il regolamento elettorale adottato il 19 aprile 1985 è nullo » e di render noto al presidente dell'ufficio elettorale che questo regolamento non avrebbe potuto essere applicato alle elezioni del comitato del personale. Con nota 29 ottobre 1985, tale reclamo veniva respinto in quanto irricevibile.

10 Il 23 dicembre 1985, a seguito di tale rigetto, i ricorrenti presentavano un nuovo ricorso (431/85) inteso anch'esso all'annullamento della decisione relativa al nuovo regolamento elettorale adottato dall'assemblea del personale del CES il 19 aprile 1985 e degli atti successivi adottati per la sua applicazione, nonché del rigetto da parte del CES del reclamo del 18 luglio 1985; il ricorso è inteso inoltre a che sia dichiarato che spetta al CES adottare tutti i provvedimenti idonei al fine di impedire che gli atti che formano oggetto del ricorso di annullamento producano un qualsiasi effetto.

11 Con ordinanza 25 giugno 1986, la Corte disponeva la riunione delle due cause 146 e 431/85 ai fini della fase orale e della sentenza.

12 Con sentenza 27 ottobre 1987 (Racc. 1987, pag. 4283), la Corte dichiarava irricevibile il ricorso dei ricorrenti tranne il sig. Müllers nella causa 146/85 ed il ricorso del sig. Müllers nella causa 431/85 e annullava la decisione 19 aprile 1985 dell'assemblea generale del personale del CES, che stabilisce il sistema elettorale per le elezioni del comitato del personale di tale istituzione, nonché le decisioni del presidente del CES relative al rigetto del richiamo presentato il 22 aprile dal sig. Müllers e quello presentato il 18 luglio 1985 dagli altri ricorrenti.

13 A seguito della sentenza della Corte, il segretario generale del CES indirizzava, in data 5 novembre 1987, una nota al presidente dell'ufficio elettorale, nominato il 19 aprile 1985, chiedendogli di organizzare le elezioni del comitato del personale sulla base del sistema elettorale in vigore il 20 marzo 1985, cioé il sistema detto « Supar ». I membri dell'ufficio elettorale, ritendosi nell'incapacità di svolgere validamente il compito di organizzare le elezioni sulla base di questo sistema, presentavano le loro dimissioni il 9 novembre 1987.

14 Con atto depositato il 29 novembre 1987, i sigg. Maindiaux e altri, intervenenti nelle cause riunite 146 e 431/85, presentavano un ricorso, attulmente pendente, per l'interpretazione della sentenza emessa dalla Corte il 27 ottobre 1987.

15 A seguito delle dimissioni dell'ufficio elettorale, il comitato del personale convocava un'assemblea generale, che si teneva l'11 dicembre 1987, e designava un nuovo ufficio elettorale.

16 L'8 febbraio 1988, l'ufficio elettorale, dopo diverse consultazioni con il segretario generale del CES, adottava la decisione di far svolgere il 17 marzo 1988 le elezioni del comitato del personale in base al sistema elettorale detto « Supar ».

17 Il 29 febbraio 1988, i sigg. Maindiaux, Muller e Patterson presentavano un ricorso per annulamento contro detta decisione dell'ufficio elettorale dell'8 febbraio 1988 e contro altri atti, decisioni o pareri del segretario generale del CES. In pari data, hanno inoltrato la presente intesa di provvedimenti urgenti.

18 Il resistente ha presentato le sue osservazioni scritte l'8 marzo 1988. Poiché le memorie delle parti contengono tutti gli elementi necessari al fine di statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti, non è sembrato necessario sentire le osservazioni orali delle parti.

19 Secondo i richiedenti, l'istanza di provvedimenti urgenti è ricevibile dato che, come la Corte ha precisato nella sentenza 29 settembre 1976 (causa 54/75, de Dapper/ Parlamento, Racc. 1976, pag. 1381) un sindacato giurisdizionale sulla regolarità degli atti relativi alle elezioni del comitato del personale è possibile nell'ambito di un ricorso promosso contro l'istituzione interessata. Inoltre, i richiedenti hanno presentato in un primo momento reclami amministrativi contro le varie decisioni di far svolgere le elezioni dei membri del comitato del personale secondo il sistema elettorale detto « Supar ».

20 Per quanto riguarda l'esistenza di mezzi che giustifichino prima facie la concessione della sospensione dell'esecuzione, i richiedenti sostengono che la decisione dell'ufficio elettorale di far svolgere le elezioni in base al sistema detto « Supar » viola l'art. 5 della precitata decisone 1896/75 A dato che, in base a tale disposizione, il sistema elettorale può essere adottato solo da un'assemblea generale di fine mandato e che tale sistema può essere prorogato solo se l'assemblea generale lo decida esplicitamente. Qualsiasi decisione che imponga un sistema elettorale che non sia stato esplicitamente adottato dall'assemblea generale di fine mandato del comitato precedente sarebbe quindi illegittima.

21 Per quanto riguarda l'urgenza, i richiedenti ritengono che il sistema elettorale adottato dall'ufficio elettorale influenzerà i risultati delle elezioni. Inoltre, se le elezioni si svolgessero in conformità al sistema detto « Supar », nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare l'irregolarità delle elezioni così organizzate, una serie di atti successivi sarebbero viziati da illegittimità e non sarebbe possibile riparare interamente i danni gravi irrimediabilmente causati, a meno di creare turbative a catena di carattere irreversibile. Nella fattispecie, la controversia che oppone i richiedenti al CES sarebbe la conseguenza della decisione del segretario generale del CES di far svolgere le elezioni dei membri del comitato del personale, a seguito della sentenza pronunziata il 27 ottobre 1987 dalla Corte di giustizia, in base al sistema elettorale detto « Supar ».

22 Il CES ritiene che l'istanza di provvedimenti urgenti debba essere respinta poiché mancano il fumus boni juris e l'urgenza necessaria per la concessione di provvedimenti sospensivi.

23 Per quanto riguarda la mancanza del fumus boni juris, il CES sostiene che il ricorso di annullamento è manifestamente irricevibile in mancanza di un interesse ad agire per i richiedenti. Infatti, il ricorso di annullamento e l'istanza di provvedimenti urgenti presentati il 29 febbraio 1988 sono solo la ripetizione della tesi avanzata e sostenuta dai richiedenti, allora intervenenti, nelle precedenti cause 146 e 431/85, già decise dalla Corte con sentenza 27 ottobre 1987. Anche la domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile poiché le pretese decisioni del segretario generale del CES costituiscono in realtà solo pareri circa il sistema elettorale da applicare, pareri necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte ai sensi dell'art. 176 del trattato CEE. L'istanza di provvedimenti urgenti è in ogni caso infondata, in quanto la sentenza 27 ottobre 1987, sopra menzionata, è perfettamente chiara per quanto riguarda il problema posto dai richiedenti.

24 D'altra parte, il CES ritiene che non vi sia urgenza nel senso che, se non venisse accolta la domanda dei richiedenti di sospendere l'effettuazione delle elezioni del comitato del personale previste per il 17 marzo, non ne risulterebbe per essi alcun danno grave e irreparabile. Per contro, la concessione dei provvedimenti sollecitati dai richiedenti nuocerebbe gravemente agli interessi del personale in generale, rappresentato da circa tre anni da un comitato del personale che può sbrigare solo gli affari correnti. In definitiva, il CES ritiene che il nuovo rinvio delle elezioni reclamato dai richiedenti creerebbe un danno grave e irreparabile non ai richiedenti stessi, ma all'intero personale dell'istituzione e, di conseguenza, a quest'ultima.

25 Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 185 del trattato CEE i ricorsi presentati dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Essa può anche ordinare qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario.

26 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione e la decisione con cui si dispongono provvedimenti provvisori sono subordinate all'esistenza di circostanze che dimostrino l'urgenza e di mezzi che giustifichino prima facie l'adozione di tali provvedimenti.

27 Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori di cui all'art. 83, § 2 del regolamento di procedura dev'essere valutato sotto il profilo delle necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile (vedasi, ad esempio, ordinanza 6 febbraio 1986, procedimento 310/85 R, Deufil GmbH & Co. KG, Racc. 1986, pag. 537).

28 Nella fattispecie, i richiedenti non hanno dimostrato che l'esecuzione della decisione controversa comporterebbe un danno grave ed irreparabile nei loro confronti. Per contro, la concessione dei provvedimenti richiesti nella domanda di provvedimenti urgenti rischierebbe di nuocere gravemente sia agli interessi del CES e della sua amministrazione che a quelli del personale del CES in generale. Infatti, tale personale è rappresentato da circa tre anni da un comitato del personale che può sbrigare solo gli affari correnti e che di conseguenza non è in grado di cooperare effettivamente al buon funzionamento dei servizi permettendo al personale di manifestare le proprie opinioni e di esprimersi in modo soddisfacente, né di svol-

gere pienamente gli altri compiti ad esso conferiti dall'art. 9, n. 3, dello statuto del personale.

29 Poiché i richiedenti non sono riusciti a dimostrare l'urgenza richiesta dall'art. 83, § 2 del regolamento di procedura, non sembra necessario esaminare se gli argomenti di fatto e di diritto da essi fatti valere potessero giustificare prima facie la concessione della sospensione richiesta.

30 Dalle considerazioni che precedono risulta che la domanda di provvedimenti urgenti dev'essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE,

statuendo in via provvisoria,

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) l'istanza di provvedimenti urgenti è respinta.

2) le spese sono riservate.

Lussemburgo, 15 marzo 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della quarta sezione

G. C. Rodríguez Iglesias